



# IPOTESI DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DIPENDENTI  
DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO – CASSE RURALI ED ARTIGIANE

## DECORRENZE E SCADENZE

L'accordo di rinnovo decorre dalla data di stipulazione, **09 luglio 2024**, e scade il **31 dicembre 2025**, salvo quanto previsto in singole norme.

## PARTE NORMATIVA

### ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

ART. 118

#### **ORARIO SETTIMANALE**

**Riduzione di 30 minuti dell'orario di lavoro settimanale a parità di retribuzione, con decorrenza 01 luglio 2025.**

### AREA CONTRATTUALE

ART. 2

#### **NOZIONE DI CONTROLLO**

Con riferimento alle società controllate, che svolgono attività diversa da quella bancaria, finanziaria o strumentale, anche al di fuori del Sistema del Credito Cooperativo, possono essere definite intese aziendali, finalizzate all'applicazione del presente contratto, anche mediante le misure dei contratti complementari.

### SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

ART. 15

#### **CONCILIAZIONE ED ARBITRATO**

Le Commissioni possono stabilire che le procedure si svolgano anche mediante collegamento telematico audio-video che consenta una adeguata identificazione delle Parti.

Il verbale di conciliazione viene depositato presso l'Ispettorato del Lavoro su richiesta anche di una delle parti interessate.

### POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE

ART. 35

#### **MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI**

**(Oblio oncologico)** Le Lavoratrici e i Lavoratori guariti da patologie di carattere oncologico, ai sensi della Legge n. 193/2023, hanno diritto di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.



## DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE

ART. 38

### **OBBLIGHI FONDAMENTALI**

#### ***Cumulo di attività***

Cade il divieto da parte del datore di lavoro relativo allo svolgimento da parte del Lavoratore e della Lavoratrice di altre attività professionali fuori dall'orario e dalla programmazione dell'attività concordata; l'Azienda non può, per tale motivo, riservargli un trattamento meno favorevole. (Recepimento del legislatore italiano con il D.Lgs 104/2022 in attuazione della Direttiva UE 2019/1152).

La Lavoratrice/il Lavoratore che intenda prestare a terzi la propria opera fornisce preventivamente all'Azienda le informazioni utili a conseguire la valutazione dell'assenza delle condizioni ostative o limitative previste dalla legge. Tali condizioni, se ritenute sussistenti, vanno comunicate dall'Azienda alle Lavoratrice/al Lavoratore entro 15 giorni dalla comunicazione ricevuta.

## MALATTIE ED INFORTUNI

ART. 55

### **MALATTIE ED INFORTUNI**

Non sono computate ai fini della determinazione del periodo di comporta le giornate di assenza per effettuare terapie salvavita o rese necessarie da condizioni di salute relative a malattie oncologiche e/o gravi patologie croniche degenerative.

## FORMAZIONE

ART. 63

### **FORMAZIONE**

- Nei piani formativi dovrà essere riservato adeguato spazio alle tematiche relative all'inclusione, al benessere organizzativo, alla parità di genere, alla lotta alla discriminazione e alle molestie e violenza sui luoghi di lavoro.
- Sulla evoluzione del processo di digitalizzazione in ambito bancario, le Parti prenderanno a riferimento i principi contenuti nella "Joint declaration on employment aspects of artificial intelligence" del 14 maggio 2024 sottoscritta dalle Parti Sociali europee.

## ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

ART. 119

### **ORARIO GIORNALIERO**

Rivisti i parametri per l'applicazione degli orari giornalieri extra standard.

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE

ART. 87

### **AZIONI SOCIALI**



Le Aziende agevolano la conoscenza e promuovono la fruizione degli istituti e dei presidi a sostegno della famiglia e della genitorialità.

Le Federazioni e/o le Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali possono coordinare specifiche iniziative di solidarietà a beneficio delle comunità territoriali, con la partecipazione di Aziende e Lavoratrici/Lavoratori.

ART. 94  
BIS

### **BANCA DEL TEMPO SOLIDALE**

Definiti i principi generali della Banca del Tempo solidale, quale strumento di armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, sostegno alla famiglia, solidarietà sociale ed inclusione.

La Banca del Tempo solidale supporta, attraverso la fruizione di permessi retribuiti, le Lavoratrici e i Lavoratori che si trovino ad affrontare gravi e documentate situazioni personali, o familiari, per le quali si renda necessaria una disponibilità di permessi ulteriore rispetto a quella ordinaria e che abbiano esaurito la dotazione individuale di permessi retribuiti e di ferie, ovvero a svolgere attività di rilievo sociali.

In via prioritaria vi si può ricorrere per: gravi condizioni di salute, assistenza a familiari affetti da handicap o malattie gravi e ingravescenti, motivi legati a DSA di figli minorenni, volontariato, assistenza e soccorso.

La Banca del Tempo solidale viene alimentata da donazione volontaria da parte delle Lavoratrici e dei Lavoratori della propria dotazione individuale di permessi retribuiti e di ferie e da un contributo delle Aziende pari ad almeno il 30% di quanto versato dalle Lavoratrici e dai Lavoratori.

È prevista specifica informativa alle Organizzazioni Sindacali sulla dotazione e sull'utilizzo della Banca del Tempo solidale in apposito incontro annuale.

## COMMISSIONI

ART. 137

### **COMMISSIONE DI STUDIO DEI MODELLI DI PARTECIPAZIONE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI**

La **partecipazione** delle Lavoratrici e dei Lavoratori alla vita delle Banche e delle Aziende, nelle sue diverse forme, contribuisce a rafforzare il processo di identificazione del personale nei valori fondanti del Credito Cooperativo.

Nei lavori di approfondimento dell'apposita Commissione sulle tematiche inerenti il coinvolgimento attivo delle Lavoratrici e dei Lavoratori nella vita dell'azienda verranno presi in esame e valutati modelli partecipativi efficaci e sostenibili, coerenti con le disposizioni nazionali e sovranazionali in materia.

ART. 141

### **ORGANISMO NAZIONALE BILATERALE E PARITETICO SULL'IMPATTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE/DIGITALIZZAZIONE NEL CREDITO COOPERATIVO**

- In merito all'evoluzione del processo di digitalizzazione in ambito bancario, vengono presi a riferimento i principi contenuti nelle dichiarazioni sottoscritte dalle Parti Sociali europee (*"Joint declaration on the impact of the digitalisation on employment"* e *"Joint declaration on employment aspects of artificial intelligence"*).



- È previsto un costante monitoraggio sugli impatti dell'**Intelligenza Artificiale** nel mondo del Credito Cooperativo, con particolare attenzione ai rischi di omologazione del modello della banca mutualistica e di esclusione sociale.
- Individuazione di specifiche misure organizzative ove risultasse necessario a supportare l'operatività di filiali collocate in ambiti territoriali a rischio **desertificazione bancaria**.
- Impegno a individuare, entro gennaio 2025, misure di flessibilità normative con riferimento alla proroga e al rinnovo fino a 24 mesi dei contratti di lavoro a termine.

## ALLEGATI

### ALLEGATO F

#### DISCIPLINA DEL VALORE DI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE

Nella definizione dell'ambito territoriale in sede di contrattazione di secondo livello si farà riferimento ai territori delle regioni amministrative quando vi abbiano sede almeno 7 BCC-CRA aderenti allo stesso Gruppo Bancario Cooperativo, con eventuale accorpamento dei territori limitrofi dove abbiano sede un numero inferiore di BCC-CRA.

In ogni caso gli ambiti territoriali possono essere riferiti a BCC-CRA aventi sede fino ad un massimo di quattro regioni amministrative con non più di 25 BCC-CRA complessive, fatta salva la possibilità per la contrattazione di secondo livello di elevare tale limite regionale.

### ALLEGATO I

#### DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER LA PARITÀ DI GENERE E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI, LE MOLESTIE E LE VIOLENZE SUI LUOGHI DI LAVORO

Rafforzamento delle iniziative volte alla diffusione della cultura delle pari opportunità e dell'inclusione, contro ogni forma di violenza e discriminazione, anche con l'adozione di politiche e codici di comportamento su tali tematiche.

Violenza di genere: il congedo previsto per i casi di percorsi di protezione derivanti da violenza di genere è elevato a **dodici mesi**.

## PARTE ECONOMICA

### RETRIBUZIONE

**AUMENTO RETRIBUTIVO di 435 € lordi mensili a regime, (riferito alla figura media della 3<sup>a</sup> Area 4<sup>o</sup> Livello) erogati in tre tranches:**

- **300 € da settembre 2024**
- **60 € da gennaio 2025**
- **75 € da gennaio 2026.**

**IMPORTO UNA TANTUM pari a 1.200 € lordi, riferito alla figura media della 3<sup>a</sup> Area 4<sup>o</sup> Livello, riproporzionato nei casi di lavoro part time.**



## AUMENTI MENSILI

LIVELLI/AREE	dal 1/09/2024	dal 1/01/2025	dal 1/01/2026	aumento a regime
Quadro Direttivo 4° liv.	403,10	80,62	100,78	584,50
Quadro Direttivo 3° liv.	350,26	70,05	87,56	507,87
Quadro Direttivo 2° liv.	332,48	66,50	83,12	482,10
Quadro Direttivo 1° liv.	316,88	63,38	79,22	459,48
<b>3° Area Professionale 4° Liv.</b>	<b>300,00</b>	<b>60,00</b>	<b>75,00</b>	<b>435,00</b>
3° Area Professionale 3° Liv.	258,82	51,76	64,71	375,29
3° Area Professionale 2° Liv.	244,50	48,90	61,13	354,53
3° Area Professionale 1° Liv.	231,98	46,40	57,99	336,38
2° Area Professionale 1° Liv.	217,58	43,52	54,40	315,49
2° Area Professionale 1° Liv.	203,60	40,72	50,90	295,22
Unico	189,62	37,92	47,41	274,95

## COME CAMBIA LO STIPENDIO DEI BANCARI DELLE BCC DOPO IL RINNOVO DEL CCNL

livelli/aree	Stipendio al 1/01/2023	stipendio dal 1/09/2024	Stipendio dal 1/01/2025	Stipendio dal 1/01/2026
Quadro Direttivo 4° liv.	4.575,56	4.978,66	5.059,28	5.160,06
Quadro Direttivo 3° liv.	3.889,01	4.239,27	4.309,32	4.396,88
Quadro Direttivo 2° liv.	3.483,38	3.815,86	3.882,36	3.965,48
Quadro Direttivo 1° liv.	3.283,73	3.600,61	3.663,99	3.743,21
<b>3° Area Professionale 4° Liv.</b>	<b>2.906,90</b>	<b>3.206,90</b>	<b>3.266,90</b>	<b>3.341,90</b>
3° Area Professionale 3° Liv.	2.684,20	2.943,02	2.994,78	3.059,48
3° Area Professionale 2° Liv.	2.535,88	2.780,38	2.829,28	2.890,41
3° Area Professionale 1° Liv.	2.405,97	2.637,95	2.684,35	2.742,35
2° Area Professionale 1° Liv.	2.256,61	2.474,19	2.517,71	2.572,10
2° Area Professionale 1° Liv.	2.111,58	2.315,18	2.355,90	2.406,80
1° Area Professionale Liv. unico	1.966,58	2.156,20	2.194,12	2.241,53

## L'IMPORTO UNA TANTUM A LUGLIO 2024

livelli/aree	importo una tantum
Quadro Direttivo 4° liv.	1.612,42
Quadro Direttivo 3° liv.	1.401,02
Quadro Direttivo 2° liv.	1.329,94
Quadro Direttivo 1° liv.	1.267,54
<b>3° Area Professionale 4° Liv.</b>	<b>1.200,00</b>
3° Area Professionale 3° Liv.	1.035,26
3° Area Professionale 2° Liv.	978,00
3° Area Professionale 1° Liv.	927,94
2° Area Professionale 1° Liv.	870,33
2° Area Professionale 1° Liv.	814,40
1° Area Professionale Liv. unico	758,47



## CASSA MUTUA

### **CONTRIBUZIONE ALLA CASSA MUTUA NAZIONALE**

Per il biennio 2025-2026 la contribuzione alla Cassa Mutua Nazionale è incrementata dello 0,06%, con ripartizione per 2/3 a carico delle Aziende e per 1/3 a carico delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

Raccomandazione per il medesimo incremento anche in favore delle casse mutue territoriali in essere nella Categoria.

Tale incremento deriva dalla sospensione temporanea per il biennio 2024-2025 della contribuzione al Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo.

## ART. 49

### **INDENNITÀ MODALI**

Alle Lavoratrici e ai Lavoratori che svolgono attività di supporto, nonché complementari all'operatività di cassa delle apparecchiature automatizzate, in filiali sprovviste di servizio di cassa tradizionale, è riconosciuta una nuova e specifica indennità di **80,00 €**, riproporzionata in ragione dei giorni di effettivo svolgimento di predette attività.

## ENTI BILATERALI DI SETTORE

### **ACCORDO PER L'OPERATIVITÀ DELL'ENTE BILATERALE ENBiCC E DEL FOCC**

Definizione entro il 31 ottobre 2024 di uno specifico accordo su EnBiCC (Ente Bilaterale del Credito Cooperativo) e sul FOCC (Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità), per:

- Aggiornare il Regolamento del Fondo di solidarietà, anche prevedendo strumenti per la c.d. "staffetta generazionale".
- Definire lo Statuto e il Regolamento operativo dell'Ente Bilaterale del Credito Cooperativo (EnBiCC) affinché sia operativo da gennaio 2025.
- Aggiornare il Regolamento del Fondo per l'occupazione (FOCC) di cui all'accordo del 25 settembre 2014, e definirne il Regolamento Operativo.

Individuati gli elementi essenziali per la definizione dell'accordo:

#### **ART. 1 - Finanziamento del Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo e del FOCC**

- Sospensione per il biennio 2025-2026 del versamento al Fondo di Solidarietà, pari allo 0,36% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui 2/3 a carico Aziende e 1/3 a carico delle Lavoratrici e Lavoratori).
- Per il medesimo biennio è stabilito il finanziamento al Fondo per l'occupazione (FOCC) nella misura dello 0,28% della retribuzione utile ai fini previdenziali (di cui 2/3 a carico Aziende e 1/3 a carico delle Lavoratrici e dei Lavoratori), con decorrenza 1° gennaio 2025.
- Entro il 31 dicembre 2026 verrà valutata l'esigenza di ripristino della contribuzione al Fondo di Solidarietà.
- L'obbligo di finanziamento del Fondo per l'Occupazione del Credito Cooperativo, già normato da precedenti accordi nazionali, viene considerato con decorrenza dal 1° gennaio 2025.



### **ART. 2 – Prestazione di sostegno alle famiglie delle Lavoratrici e dei Lavoratori deceduti**

Nell'ambito dell'Ente Bilaterale di Categoria (EnBiCC) sarà istituita una sezione speciale per una specifica prestazione da destinarsi alle famiglie delle Lavoratrici e dei Lavoratori deceduti in costanza di rapporto di lavoro, finanziata per il biennio 2024-2025 con una contribuzione pari allo 0,02% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui 2/3 a carico Aziende e 1/3 a carico delle Lavoratrici e dei Lavoratori).

### **ART. 3 – Autonomia degli Enti bilaterali territoriali**

Gli enti territoriali proseguono in autonomia le proprie attività e senza oneri economici organizzativi aggiuntivi derivanti dalla costituzione degli enti nazionali EnBiCC e FOCC, la cui operatività non ha effetti sulle prerogative degli Enti Bilaterali.

### **ART. 4 – Contribuzione alla Cassa Mutua Nazionale**

Per il biennio 2024-2025 la contribuzione alla Cassa Mutua Nazionale è incrementata dello 0,06%, con ripartizione per 2/3 a carico delle Aziende e per 1/3 a carico delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

Raccomandazione per il medesimo incremento anche in favore delle casse mutue territoriali in essere nella Categoria.

